



DECRETO DEL DIRIGENTE

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Modifica dell'attribuzione delle indennità di direzione di cui all'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 a giudici di pace, così come modificato dall'art. 7, comma 1 lettera a) e b), della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Cap. U02011.0000

LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visto in particolare l'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni che dispone al comma 1 la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni di una indennità mensile di euro 800,00, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta e al comma 1-bis la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti di una maggiorazione mensile dell'indennità di direzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, pari ad Euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a Euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e succ. modif. sono state rideterminate rispettivamente in euro 806,40, 403,20 e 201,60 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio;

Vista la circolare n. 1 di data 13 dicembre 1999 che fornisce note esplicative in merito alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e in particolare in riferimento all'art. 1 della legge sopracitata prevede che in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di direzione e fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis del medesimo articolo di legge, introdotto dall'art. 7, comma 1 lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 1002-01/09/2021 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di direzione a giudici di pace coordinatori o facenti funzioni;

Visto il provvedimento del Tribunale di Bolzano di cui alla nota prot. n. 2603/U/2021 di data 28 dicembre 2021 – prot. RATAA/0031932/29/12/2021-A - con il quale, considerata la vacanza dei posti previsti nella pianta organica degli uffici del giudice di pace di Merano, Silandro e Vipiteno viene disposta:

- la proroga della supplenza per la trattazione di taluni affari e per l'esercizio delle funzioni di coordinatore della giudice di pace dott.ssa Alessandra Demetz (assegnata alla sede di Bolzano) presso l'Ufficio del giudice di pace di Merano per il periodo 01/01/2022-31/12/2022;
- la supplenza per taluni affari nell'Ufficio del giudice di pace di Merano della giudice di pace dott.ssa Mirta Pantozzi (assegnata alla sede di Bolzano) per il periodo 01/01/2022-31/12/2022;
- la proroga della supplenza per la trattazione degli affari e per l'esercizio delle funzioni di coordinatore della giudice di pace dott.ssa Maria Costanza Giatti (assegnata alla sede di Bolzano) presso l'ufficio del giudice di pace di Silandro per il periodo 01/01/2022-31/12/2022;
- la supplenza per la trattazione degli affari e per l'esercizio delle funzioni di coordinatore presso l'ufficio dl giudice di pace di Vipiteno della giudice di pace dott.ssa Alessandra Ghetta (assegnata alla sede di Bolzano) per il periodo 01/01/2022-31/12/2022;

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'indennità di direzione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1999, così come modificata dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, stabilendo con decorrenza 1 gennaio 2022:

- la cessazione della corresponsione mensile della maggiorazione dell'indennità di direzione pari a € 403,20 al dott. Gottardo Giatti, giudice di pace coordinatore nella sede di Bressanone, in quanto non più facente le funzioni di giudice di pace coordinatore e di direttore d'ufficio nella sede di Vipiteno;
- l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari a € 403,20 mensili alla dott.ssa Alessandra Ghetta, giudice di pace coordinatore e direttore d'ufficio nella sede di Bolzano nonché facente le funzioni di giudice di pace coordinatore e di direttore d'ufficio nella sede di Vipiteno;

Vista la legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 22 dicembre 2021 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 “Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici”;

decreta

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all’indennità di direzione di cui all’art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 ai giudici di pace, così come modificato dall’art. 7, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo con decorrenza 1 gennaio 2022:

- la cessazione della corresponsione mensile della maggiorazione dell’indennità di direzione pari a € 403,20 al dott. Gottardo Giatti, giudice di pace coordinatore nella sede di Bressanone, in quanto non più facente le funzioni di giudice di pace coordinatore e di direttore d’ufficio nella sede di Vipiteno;
- l’attribuzione della maggiorazione dell’indennità di direzione pari a € 403,20 mensili alla dott.ssa Alessandra Ghetta, giudice di pace coordinatore e direttore d’ufficio nella sede di Bolzano ed inoltre facente le funzioni di giudice di pace coordinatore e di direttore d’ufficio nella sede di Vipiteno.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con decreto del Dirigente della Ripartizione III rep. n. 1-03/01/2022 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2022.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

RT/

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III
Eva Maria Kofler
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest’Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).